


ORIGINALE

25746/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Responsabilità
professionale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6668/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 25746

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI

- Presidente -

Rep. C.I.

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI

- Consigliere -

Ud. 23/10/2015

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. LINA RUBINO

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6668-2012 proposto da:

SF X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GELERA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO VIDA giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

2065

contro

MT ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 535/2011 della CORTE D'APPELLO

di TRIESTE, depositata il 24/08/2011, R.G.N. 158/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

CASSAZIONE *net*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FS ricorre per cassazione svolgendo due motivi, avverso la sentenza n. 535 del 24.08.2011 con la quale la Corte di appello di Trieste, rigettando l'appello dell'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste n. 1103/2009 di rigetto della domanda di pagamento della somma di € 3.450,00 proposta dal **S** nei confronti di **TM** a titolo risarcimento danni per l'inesatto adempimento di un incarico professionale legale.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata cui il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La controversia si riferisce all'espletamento di un mandato professionale che il **S** conferì all'avv. **M** nella dichiarata qualità di amministratore del complesso residenziale "Condominio **X**" per il recupero di spese nei confronti dei partecipanti alla comunione, in ragione del quale il legale chiese ed ottenne decreti ingiuntivi di pagamento, a nome dell'odierno ricorrente e nella indicata qualità: decreti ingiuntivi successivamente opposti e, quindi, revocati per l'assenza della qualifica di amministratore da parte del **S**, con condanna di costui al pagamento di spese processuali.

Sia il primo Giudice che quello di appello hanno rigettato la pretesa risarcitoria del **S** per responsabilità professionale del **M**, sebbene la decisione qui impugnata abbia integrato e, in parte, corretto la decisione di prime



cure.

2. I motivi di ricorso si incentrano sul punto della decisione impugnata in cui la Corte territoriale, pur ritenendo sussistente la colpa dell'appellato - per la considerazione che il professionista avrebbe avuto l'obbligo di accertare la natura giuridica dei poteri vantati dal S - ha, tuttavia, osservato che, nella specie, era applicabile l'art. 2236 cod. civ., che limita la responsabilità del prestatore d'opera nel caso di risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, qual era ravvisabile nella specie, con riguardo alla natura del complesso residenziale (e, cioè, alla sua qualificazione come condominio, supercondominio o comunione ordinaria), oggettivamente amministrato dal S in base a titolo di difficile individuazione giuridica, attesa la complessità della questione, come esposta nella sentenza di revoca dei decreti ingiuntivi. In particolare, a parere della Corte di appello, si trattava di un'imperizia di grado medio, che non assurgeva al rango di colpa grave, perché la risoluzione del quesito non era semplice per un giovane professionista, qual era all'epoca il M .

2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1176, 2236 e 2697 cod. civ.: onere della prova a carico del professionista, eccezione non rilevabile di ufficio. Osserva il ricorrente che, una volta acclarata la colpa del professionista ex art. 1176 cod. civ., sarebbe spettato a quest'ultimo allegare e dimostrare che la prestazione affidatagli comportava la soluzione di problemi tecnici di



particolare difficoltà. Di conseguenza la Corte territoriale avrebbe errato a rilevare di ufficio, prima, e a valutare, poi, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la difficoltà della prestazione del M .

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 101 e 115 cod. proc. civ.: nullità della sentenza impugnata. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia rilevato solo con la sentenza qui impugnata la questione della particolare difficoltà della prestazione professionale, con sostanziale violazione del disposto dell'art. 101 cod. proc. civ., omettendo una preventiva segnalazione della stessa questione che, ove effettuata, avrebbe consentito ad esso ricorrente di dedurre e provare che la prestazione non poteva essere qualificata di speciale difficoltà e che, in ogni caso, l'eccezione non poteva essere rilevata di ufficio e andava provata dal professionista.

3. Il ricorso non merita accoglimento.

3.1. Relativamente al primo motivo si osserva, innanzitutto, che erra il ricorrente a ritenere che la difficoltà della prestazione dovesse essere oggetto di eccezione di parte. Ciò in quanto nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile



in giudizio da parte del titolare e che, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale). Non può, dunque, ritenersi eccezione in senso stretto, quella relativa alla "speciale difficoltà" della prestazione, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ben può accertarne l'esistenza o l'inesistenza in concreto, *ex officio*, in base alle risultanze ritualmente acquisite. Ed è ciò che è avvenuto, nella specie, avuto riguardo alla problematicità della questione della natura giuridica del compendio immobiliare amministrato dal S, quale è stata desunta dalla relativa disamina nella sentenza di revoca dei decreti ingiuntivi.

Invero il principio dell'onere della prova va coordinato con quello di acquisizione processuale, per cui, quando la parte è gravata di un certo onere probatorio, non è necessario che l'onere venga assolto necessariamente dalla stessa, dovendo essa solo sopportare le conseguenze negative del mancato assolvimento, dal momento che le risultanze istruttorie, comunque, ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (*ex plurimis* cfr. Cass. 12 luglio 2011, n. 15300).

Il motivo va, dunque, rigettato.

3.2. Relativamente al secondo motivo di ricorso si osserva che la denuncia di vizi di attività del giudice, qual è quella in esame, che comportino la nullità della sentenza o del



procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato *error in procedendo*, con la conseguenza che, ove il ricorrente non indichi la specifica lesione subita, il lamentato *vulnus* procedurale non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata (confr. *ex plurimis*, Cass. civ. 12 settembre 2009, n. 18635). In sostanza, tutte le deduzioni concernenti l'osservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio dell'interesse al gravame, e cioè alla verifica dell'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del mezzo azionato (confr. Cass. civ. 23 maggio 2008, n. 13373), il che comporta che l'impugnante, a pena di inammissibilità della censura, deve indicare quale sia stato il danno arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata nullità processuale (confr. Cass. civ. 4 giugno 2007, n. 12952).

Ciò posto e precisato che il comma 2 dell'art. 101 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 45 comma 13 della L. n. 69 del 2009) non è norma direttamente applicabile al giudizio in oggetto siccome proposto prima della data di entrata in vigore della novella (4 luglio 2009), la censura, pur riportata nell'alveo dell'osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, risulta, comunque, inammissibile. Invero il ricorrente si limita ad allegare che, ove la questione fosse stata preventivamente segnalata, avrebbe



potuto sostenere e dimostrare che non si trattava di prestazione difficoltosa, ma non dice come, né tantomeno oppone alcun argomento in senso contrario a quelli svolti nella decisione impugnata.

Anche la circostanza che non sia stato consentito di eccepire che la difficoltà della prestazione non era suscettibile di rilievo di ufficio e avrebbe dovuto essere provata dalla controparte si palesa come un dato assolutamente indifferente, una volta che si è dimostrato, con le considerazioni svolte con riguardo al primo motivo, l'erroneità della prima asserzione e l'inconferenza della seconda.

In conclusione il ricorso va rigettato.

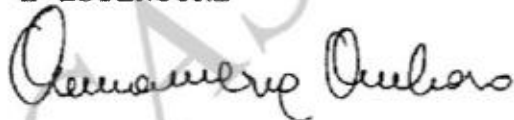
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

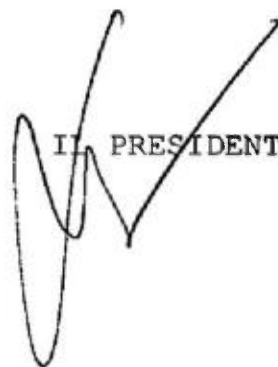
La Corte rigetta il ricorso.

Roma 23 ottobre 2015

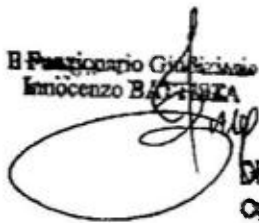
L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22 DIC 2015
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

